



CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

La Corte di Appello di Napoli - V sezione penale, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Luisa Toscano	Presidente
dott.ssa Pia Diani	Consigliere
dott.ssa Maria Delia Gaudino	Consigliere est.

nel procedimento nr 512/17 N. SIGE, a seguito di annullamento della Suprema Corte di Cassazione della ordinanza emessa in data 09.02.16 dalla V sezione della Corte di Appello di Napoli, letti gli atti del procedimento e visto il parere contrario del Pg, ha emesso la seguente

ORDINANZA

L'imputato Aruta Gerardo, in atti generalizzato, invoca la rideterminazione della pena a lui inflitta con la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 12.04.11 di riforma della sentenza del Gip del Tribunale di Napoli del 28.10.09, irrevocabile il 12.12.12, di condanna alla pena di anni 12 mesi 2 giorni 20 di reclusione per il delitto di cui all'art. 74 DPR 309/90.

Il condannato si duole che il Giudice della cognizione, nella determinazione del trattamento sanzionatorio, ha violato il disposto dell'art. 63 comma IV cp, in materia di concorso di più aggravanti ad affetto speciale.

La doglianza è fondata e l'istanza può pertanto trovare accoglimento.

Va premesso che, secondo la giurisprudenza prevalente della Suprema Corte, anche in caso di presenza di una aggravante privilegiata ad effetto speciale (tale è quella di cui all'art. 7 L.203/91) in concorso omogeneo con una, o più aggravanti ulteriori ad effetto speciale, opera la regola di calcolo del cumulo giuridico di cui all'art. 63 comma IV cp (cfr Cass. sezione V n 2181/2018 del 17.09.18)

Orbene, la Corte di Appello è pervenuta alla determinazione della pena finale di anni 12 mesi 2 giorni 20 di reclusione sulla base del seguente calcolo: pena base anni 10 di reclusione, aumentata ex art. 7 L. 203/91 ad anni 13 mesi 4 di reclusione, ulteriormente aumentata di anni 5 di reclusione per la contestata recidiva, pervenendo così alla pena di anni 18 mesi 4 di reclusione, ridotta per il rito nella misura sopra indicata.

È dunque palese la violazione del criterio moderatore di cui all'art. 63 comma IV cp.

La pena inflitta al condannato va pertanto rideterminata.

Agli effetti dell'art. 63 comma IV cp nel caso oggetto di esame la circostanza più grave è la recidiva perché è connotata dalla pena più alta nel massimo edittale.

Ed invero, la recidiva reiterata e specifica contestata al condannato determina un aumento di pena nella misura di due terzi.

Occorre tuttavia rilevare che, come evidenziato dalla Corte di Appello in qualità di Giudice della cognizione, il Giudice di prime cure ha applicato un aumento di pena per tale aggravante in misura inferiore a quella prescritta dalla legge (e pari a due terzi).

Ne consegue, per il principio del divieto di reformatio in peius, l'impossibilità anche in sede di esecuzione di calcolare l'aumento per la recidiva nella misura prescritta dalla legge.

Sulla base di tali motivi, la pena inflitta al condannato con la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 12.04.11 va pertanto rideterminata nella misura di anni 10 di reclusione secondo il seguente calcolo: pena base anni 10 di reclusione, aumentata per la contestata recidiva ad anni 13 mesi 4 di reclusione, ulteriormente aumentata ex art. 63 comma IV cp nella misura di anni 15 di reclusione, ridotta per il rito nella misura sopra indicata.

Si è ritenuto di dover applicare, sia pure non nella massima estensione (in considerazione dell'unicità della circostanza aggravante ad effetto speciale concorrente), l'aumento di pena previsto dall'art. 63, co. IV c.p. per l'aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203/91 perché, altrimenti, non verrebbero sanzionate le modalità e finalità mafiose della condotta.


**P. Q. M.**

accoglie l'istanza presentata da Aruta Gerardo, nato a Torre del Greco (Na) in data 29/04/76 e, per l'effetto, ridetermina la pena inflitta al condannato con la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 12.04.11 di riforma della sentenza del Gip del Tribunale di Napoli del 28.10.09, irrevocabile il 12.12.12, nella misura di anni 10 di reclusione.

Manda la cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza all'istante e al P.G. sede per quanto di competenza.

Napoli, così deciso nella camera di consiglio del 04.04.2019.

Il Consigliere



Il Consigliere estensore

Il Presidente

